



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 141/12
Lussemburgo, 8 novembre 2012

Sentenza nella causa C-244/11
Commissione / Grecia

Il regime greco che prevede un'autorizzazione preliminare per l'acquisizione di diritti di voto in talune società anonime strategiche e un controllo a posteriori è contrario alla libertà di stabilimento

Tale regime conferisce all'amministrazione un potere discrezionale difficilmente sindacabile in sede giurisdizionale e comporta un rischio di discriminazione

La normativa greca assoggetta ad un'autorizzazione preliminare l'acquisizione di diritti di voto che rappresentino oltre il 20% del capitale sociale di talune società anonime strategiche¹, le quali gestiscono in regime di monopolio determinate reti nazionali di infrastrutture. È inoltre previsto un controllo a posteriori per l'adozione di talune decisioni.

Secondo la Commissione, il regime greco, che si applica a talune società strategiche quotate in Borsa, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera circolazione dei capitali. In particolare, il controllo a posteriori produrrebbe l'effetto di ostacolare la partecipazione effettiva degli azionisti alla gestione delle imprese. Considerando che la normativa greca deve essere assoggettata ai principi fondamentali dei Trattati, la Commissione ha quindi proposto un ricorso per inadempimento nei confronti della Grecia.

La Grecia si è difesa sostenendo, in particolare, che il regime si applicherebbe non alle imprese già privatizzate nell'ambito delle quali lo Stato conservi privilegi speciali («golden shares»), bensì alle imprese strategiche non ancora privatizzate, e si sottrarrebbe, quindi, all'ambito di applicazione delle libertà fondamentali.

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia rammenta anzitutto che **il Trattato consente agli Stati membri di istituire un regime di privatizzazione, nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dallo stesso**. In altri termini, se uno Stato decide di trasformare talune imprese pubbliche in società anonime le cui azioni sono quotate in Borsa e possono essere acquistate liberamente sul mercato, esso non può poi invocare la norma a tutela della proprietà privata per sottrarre siffatte acquisizioni alle libertà fondamentali, subordinandole a un regime di autorizzazione.

La Corte esamina poi la **giustificazione delle restrizioni** alla libertà di stabilimento **alla luce dell'obiettivo**, invocato dalla Grecia, di **garantire la continuità dei servizi di base e il funzionamento delle reti necessarie per la vita economica e sociale** (vale a dire l'approvvigionamento di energia e acqua, le telecomunicazioni e la gestione dei due maggiori porti del paese).

La Corte rammenta che la sicurezza dell'approvvigionamento di energia può essere invocata come giustificazione solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività.

¹ Al momento dell'adozione della legge in discussione, si trattava, secondo le autorità elleniche, di sei imprese: l'impresa che deteneva il monopolio delle telecomunicazioni (nel frattempo privatizzata), il precedente monopolio delle forniture di elettricità, le imprese di acqua potabile di Atene e di Salonicco, nonché gli organismi di gestione dei porti del Pireo e di Salonicco.

La Corte accerta se la normativa greca sia **adeguata** e proporzionata rispetto al conseguimento degli obiettivi invocati.

La Corte constata, a tale proposito, che il regime di autorizzazione preliminare produce i suoi effetti **senza che sia accertato un rischio, nemmeno potenziale, per la sicurezza dell'approvvigionamento**. Inoltre, neanche al momento del rilascio dell'autorizzazione è certo che possano essere identificate tutte le ipotesi di minacce effettive e sufficientemente gravi per l'approvvigionamento di energia. La limitazione dell'esercizio dei diritti di voto si applica, peraltro, **non solo alle decisioni atte a mettere specificamente a repentaglio l'obiettivo prefissato dalla legge**, bensì a tutte quelle adottate con voto degli azionisti.

Inoltre, per quanto riguarda l'analisi della **proporzionalità della normativa nazionale**, la Corte constata che i criteri per il rilascio dell'autorizzazione preliminare sono menzionati unicamente «a titolo indicativo» e in termini generici e imprecisi. Essi non consentono di determinare le circostanze specifiche in presenza delle quali si può prevedere un rifiuto. Infine, essi non riguardano ipotesi di minacce effettive e sufficientemente gravi e non hanno un rapporto diretto con l'obiettivo perseguito. Peraltro, nel caso di un controllo a posteriori delle decisioni fondamentali prese nella vita di un'impresa gli investitori non sono in grado di sapere quando vi può essere un'opposizione, dal momento che le circostanze sono potenzialmente numerose, indeterminate e indeterminabili.

In conclusione, la Corte decide che sia l'autorizzazione preliminare sia il controllo a posteriori **lasciano alle autorità nazionali un potere discrezionale troppo ampio, difficilmente sindacabile in sede giurisdizionale**.

Di conseguenza, le restrizioni alla libertà di stabilimento inerenti al regime greco di autorizzazione preliminare e di controllo a posteriori sono contrarie alla libertà di stabilimento e non possono essere giustificate.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582